



VIOLATA LA “ZONA D’OMBRA”? LA *QUAESTIO LEGITIMITATIS* DELLA LEGGE ELETTORALE*

di Alessandro Gigliotti**

SOMMARIO: 1 – Premessa. 2 - La rilevanza della questione. 3 - Liste bloccate e libertà del voto. 4 - Premio di maggioranza, eguaglianza del voto e principio democratico. 5 - Indicazione del «capo della forza politica» e prerogative del Presidente della Repubblica.

1. Premessa

Per effetto dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emanata dalla Cassazione, si è aperto finalmente un varco in quella che, tradizionalmente, è ritenuta una «zona d’ombra» o addirittura una «zona franca» del controllo di costituzionalità delle leggi¹, dal momento che i margini per sottoporre la legge elettorale politica al vaglio della Corte costituzionale sono sempre stati esigui se non addirittura inconsistenti². Principale merito del ricorso dell’Avv. Aldo Bozzi, che ha indotto la Suprema Corte ad investire della questione il giudice delle leggi, è pertanto quello di aver individuato una *road map* per sottoporre la legge elettorale al controllo di costituzionalità, concorrendo in tal modo ad evitare che tale materia ne sia totalmente svincolata e, in quanto tale, sia suscettibile di presentare elementi di contrasto con il dettato costituzionale in relazione ai quali l’ordinamento non potrebbe che prenderne atto, senza riuscire a predisporre strumenti per farli venire meno.

Tuttavia, non possono al contempo non evidenziarsi le criticità che connotano il ricorso. In via preliminare, l’iniziativa appare per alcuni versi impropria poiché – come già accaduto nel recente passato – si chiede per l’ennesima volta alla Corte costituzionale di intervenire in una sfera squisitamente politica, per supplire all’immobilismo di un legislatore che non ha ritenuto opportuno modificare la legge elettorale benché detta riforma fosse in cima alla lista delle priorità di fine legislatura. Questo non significa affatto che la questione di legittimità sia priva di fondamento o che non vi siano profili su cui è bene che la Corte sia chiamata a pronunciarsi. Tuttavia, è evidente che spetta al Parlamento occuparsi della legge elettorale, così come compete allo stesso legislatore farsi carico di eventuali punti controversi da espungere o modificare. La Corte, d’altro canto, si era già interessata

*“Le corti e il voto. Seminario sull’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione e le prospettive dell’innovazione elettorale in Italia”, organizzato dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale e dal Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea – Roma - Sala delle Lauree-Scienze politiche -Università “La Sapienza”, Roma - 12 giugno 2013.

** Dottore di ricerca in *Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate*, Università di Roma “La Sapienza”.

¹ Di «zona d’ombra» parla, ad esempio, M. SICLARI, *Il procedimento in via incidentale*, in R. BALDUZZI - P. COSTANZO (a cura di), *Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino, Giappichelli, 2007, 25 ss.

² Sulla questione, v. M. CROCE, “*Se non ora, quando?*”: sui possibili vizi di costituzionalità della legge elettorale (e sui possibili modi per farli valere), in www.forumcostituzionale.it, 13 ss.; F. SGRÒ, *Garanzie e preclusioni nei processi di riforma del sistema elettorale italiano*, in *Rassegna parlamentare*, 2013, n. 1, 47 ss.

della materia in diverse circostanze, nelle quali essa aveva invitato il legislatore a «*considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi*» (sentenze n. 15-16/2008; 13/2012), mentre da ultimo si era spinta addirittura oltre, sino al punto di raccomandare – attraverso la relazione del Presidente Franco Gallo del 12 aprile 2013 – la modifica del testo, data la sussistenza di evidenti profili di incostituzionalità³.

In altri termini, nel caso di specie sembra prospettarsi quella tendenza – già a suo tempo stigmatizzata da Crisafulli – per la quale il potere giudiziario giunge a contestare la legittimità costituzionale di una legge non tanto per ottenere l'adeguamento del diritto vigente al dettato costituzionale, quanto per realizzare – a colpi di sentenza – determinati risultati che dovrebbero però seguire la via maestra, quella parlamentare⁴.

2. La rilevanza della questione

Prescindendo, però, dall'aspetto richiamato, occorre piuttosto indagare su un altro punto che si rivela propedeutico alla *quaestio legitimitatis* vera e propria, attinente all'ammissibilità della stessa ed al soddisfacimento dell'ineludibile requisito della rilevanza. Quest'ultima, da intendersi come pregiudizialità della questione rispetto al procedimento da cui essa origina, è un elemento indefettibile del giudizio incidentale – che si caratterizza, com'è noto, per la sua concretezza⁵ – e discende direttamente dal disposto di cui all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, benché essa trovi un più compiuto inquadramento nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87⁶. Dal punto di vista pratico, la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale postula una indipendenza del giudizio *a quo* rispetto al giudizio di costituzionalità, nel senso che il primo deve avere un autonomo svolgimento e non deve esaurirsi nella prospettazione della questione di conformità a Costituzione di una norma⁷. Ciò significa, per usare le parole della stessa Corte, che non vi deve essere identità tra i *petita* dei due giudizi (in questo senso, *ex plurimis*, si vedano ad esempio l'ord. n. 175/2003 e la sent. n. 38/2009), poiché qualora ciò si verificasse non vi sarebbe incidentalità e il ricorso diventerebbe – del tutto surrettiziamente – di tipo diretto, contravvenendo pertanto al modello di giustizia costituzionale esistente nel nostro ordinamento.

Nel caso di specie, la prima osservazione che emerge da una lettura delle motivazioni del ricorso è che la rilevanza della questione sollevata appare quanto meno dubbia, potendosi riscontrare una coincidenza pressoché totale tra i due giudizi: nel giudizio *a quo* – che la stessa Cassazione definisce non di mero accertamento, bensì accertamento-costitutivo⁸ – si chiede in sostanza di annullare le norme elettorali contrarie a Costituzione, ma così facendo il procedimento presso la Corte costituzionale non può che sovrapporsi al primo. Qualora la Corte dichiarasse infondate le censure di incostituzionalità, difficilmente il giudizio *a quo* potrebbe mantenere un autonomo svolgimento, mentre nell'ipotesi opposta l'accoglimento *in toto* della questione esaurirebbe la pretesa della parte ricorrente: venendo

³ Si vedano, a tal proposito, i contributi di G. MAESTRI, «*Sospetto di incostituzionalità: riflessioni sul monito del presidente della Corte sulla legge elettorale*», in *Forum di Quaderni costituzionali*. Rassegna, 2013, n. 4, 1 ss., e di E. ROSSI, *La Corte costituzionale e la legge elettorale: un quadro in tre atti e dall'epilogo incerto*, in *Federalismi.it*, 2013, n. 12, 2 s.

⁴ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, quinta edizione, Padova, CEDAM, 1984, 281.

⁵ Così A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, quinta edizione, Milano, Giuffrè, 2008, 160.

⁶ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, cit., 280.

⁷ A.M. SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti*, Milano, Giuffrè, 1967, 15.

⁸ Punto n. 3.1.1. dell'ordinanza.

colpite le norme tacciate di incostituzionalità, le modalità di esercizio del voto rientrerebbero *ipso facto* nel solco delineato dalla Costituzione⁹.

Certo, non va trascurato che autorevole dottrina si è posta in senso critico verso la presente ricostruzione, ritenendo che essa porterebbe a penalizzare eccessivamente le azioni di accertamento a tutela dei diritti fondamentali, restringendo conseguentemente la garanzia dei diritti costituzionali stessi. Secondo la dottrina richiamata, è piuttosto dirimente verificare che nel giudizio principale sussistano l'interesse a ricorrere e la legittimazione ad agire, al fine di evitare questione sollevate sostanzialmente in via diretta¹⁰. Nel caso considerato, peraltro, proprio l'accertamento risulta essere quel *quid pluris* su cui far leva per distinguere il giudizio *a quo* da quello volto a sindacare la legittimità costituzionale della legge, giacché il giudice è chiamato a dichiarare l'avvenuta lesione del diritto costituzionale prima ancora di rimuovere il pregiudizio. Purtuttavia, non si può sottacere che lo stesso giudizio *a quo* sembra rasentare gli estremi del classico caso di *fictio litis*, impiantata unicamente per aggirare le strette maglie del giudizio in via incidentale e giungere in via diretta alla Corte costituzionale, sul modello della *Verfassungsbeschwerde* tedesca e dell'*amparo* spagnolo. Significativo, in tal senso, è il precedente del ricorso per conflitto tra poteri, sollevato da un cittadino nella qualità di «componente dell'organo costituzionale corpo elettorale» avverso il potere giudiziario e il Parlamento, promosso proprio al fine di sollecitare la Corte costituzionale ad investire se stessa della *quaestio legitimitatis* della legge elettorale e colmare così la lacuna derivante dall'inesistenza di un accesso diretto alla Corte. Nella relativa ordinanza, n. 284/2008, la Corte ha però rigettato il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente¹¹.

3. Liste bloccate e libertà del voto

Operate le dovute premesse ed entrando nel merito della questione sollevata dal giudice *a quo*, è il caso di osservare che le censure rilevate dalla Corte di Cassazione sono parzialmente fondate. I profili evidenziati nell'ordinanza di rimessione, più in dettaglio, attengono per un verso al premio di maggioranza, ritenuto in contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza del voto, per un altro verso alla disciplina dell'espressione del suffragio da parte degli elettori, che non contempla la possibilità di esercitare una preferenza verso i candidati presenti nelle liste e che si pone pertanto in contrasto con i requisiti del voto «libero» e «personale», nonché con il voto «diretto» di cui agli artt. 56 e 58 Cost. Partendo dall'analisi della seconda questione, quella relativa all'esercizio del voto, è alquanto opinabile che la previsione normativa delle liste bloccate, per la quale l'elettore non può esprimere un voto di preferenza ma è tenuto ad accogliere «in blocco» l'ordine predeterminato delle candidature, si ponga in violazione del principio del voto personale e diretto, di cui all'art. 48, nonché agli artt. 56 e 58, della Costituzione. Di per sé, infatti, la «personalità» del voto è generalmente intesa come garanzia che questo venga espresso dall'elettore stesso, senza che siano ammesse forme di rappresentanza o procura¹². Ciò, naturalmente, a tutela della «segretezza» e – quindi – della «libertà» del voto, vero obiettivo da perseguire per realizzare compiutamente l'ideale democratico, benché tali

⁹ Sul punto, in particolare, v. S. STAIANO, *Politica e giurisdizione. Piccola cronaca di fatti notevoli*, in *Federalismi.it*, 2013, n. 11, 2 ss.

¹⁰ A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., 164 ss.

¹¹ Sulla complessa vicenda processuale, che ha visto percorrere altresì le vie della giustizia ordinaria e amministrativa, sino a giungere alla Corte di Strasburgo, v. F. SGRÒ, *Garanzie e preclusioni nei processi di riforma del sistema elettorale italiano*, cit., 60 ss.

¹² In dottrina, v. per tutti T. MARTINES, *Artt. 56-58*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Giuseppe Branca, Bologna, Zanichelli, 1984, 78 ss.; E. GROSSO, *Art. 48*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, Torino, Utet giuridica, 2006, 969.

caratteri costituiscano una condizione certamente necessaria ma non sempre sufficiente a realizzare il proposito. Parzialmente fondata potrebbe invece apparire l'altra censura, relativa al voto diretto; in realtà, i sistemi elettorali basati sul voto di lista conferiscono all'elettore principalmente la possibilità di optare tra le diverse liste di partito in competizione: è quello il «cuore» dell'atto volitivo, mentre del tutto secondaria ed eventuale è la facoltà di influire sulla composizione delle liste, sia nel senso di esprimere uno o più voti di preferenza, sia nel senso di poter elidere uno o più candidati ivi presenti e/o segnare quelli inseriti in altre liste (c.d. *panachage*)¹³. Non a caso, nel panorama europeo sono preponderanti gli esempi di sistemi proporzionali senza voto di preferenza e, quindi, con lista bloccata (Spagna, Germania, etc.), né si può dimenticare che Italia si è deciso di operare in tal senso per il livello nazionale dopo che il *referendum* del 1991 aveva di fatto delegittimato lo strumento delle preferenze.

Ciò posto, non va però sottaciuta la problematicità insita nella legge Calderoli, la cui gravità, tuttavia, non risiede nell'assenza in sé del voto di preferenza, quanto piuttosto nell'abbinamento tra lista bloccata e circoscrizioni di notevole ampiezza, che accentra di fatto nelle mani di coloro che compilano le liste il potere di predeterminare la stragrande maggioranza dei componenti dell'intero Parlamento. Tali caratteri della legge Calderoli creano indubbiamente un *vulnus* al principio della libertà del voto, poiché circoscrivono il margine di scelta che residua in capo agli elettori, i quali peraltro non sono in grado di conoscere i candidati – che non sono richiamati, per ovvi motivi, nella scheda – e non sono pertanto messi in condizione di esercitare un voto realmente consapevole. Valorizzando la chiave di lettura che vede nel principio della libertà del voto la garanzia di una manifestazione di volontà consapevole e non coartata, che ha avuto ampia fortuna nella giurisprudenza in materia di ammissibilità delle richieste referendarie, si può quindi cogliere appieno la dubbia conformità a Costituzione della disciplina in oggetto.

Cosa ben diversa, invece, è sostenere che la lista bloccata, in quanto tale, vanifichi il suffragio diretto e realizzi una sorta di elezione di secondo grado, delegando ai *leader* di partito la scelta di designare i parlamentari nei limiti dei rapporti di forza decisi con il voto popolare. Ancor più discutibile è la tesi secondo cui la lista bloccata determinerebbe in capo ai membri del Parlamento una forma di vincolo di mandato, in violazione del disposto di cui all'art. 67 Cost., tesi formulata dai ricorrenti ma cui la Cassazione, ad ogni modo, non accede. Il principio del divieto di mandato imperativo, in realtà, risulta già fortemente temperato dalla disciplina di partito, ma non sembra che possa considerarsi interamente svuotato per effetto della normativa vigente, tanto più che gli strumenti per rafforzare il controllo sull'operato dei parlamentari si può realizzare – e, di fatto, si realizza – anche in presenza di altri metodi elettivi.

4. Premio di maggioranza, eguaglianza del voto e principio democratico

Il secondo aspetto che la Corte è chiamata ad esaminare è quello del premio di maggioranza, in relazione al quale essa dovrà definire con chiarezza le implicazioni derivanti dal principio dell'eguaglianza del voto. In via preliminare, un primo elemento di criticità della disciplina *de qua* potrebbe già derivare dall'eccessiva differenziazione esistente tra i due sistemi elettorali, che sembra stridere con il bicameralismo paritario e con il regime della doppia fiducia. Eleggere le due Camere in

¹³ Per una esaustiva esposizione della varietà di esempi offerti dalle legislazioni positive, si veda G. SCHEPIS, *I sistemi elettorali. Teoria - Tecnica - Legislazioni positive*, Empoli, Caparrini, 1955, 68 ss. e 177 ss.

momenti diversi o con sistemi elettorali scarsamente omogenei va indubbiamente contro lo spirito della Costituzione che, a torto o a ragione, sancisce un legame fiduciario tra il Governo e il Parlamento inteso quale organo complesso¹⁴. A parte ciò, il profilo di dubbia conformità a Costituzione del premio di maggioranza attiene alla rispondenza ai canoni della ragionevolezza e dell'eguaglianza del voto; sul punto, tuttavia, è opportuno operare una distinzione tra le norme che si applicano per la Camera dei deputati e quelle vigenti per il Senato. La criticità del premio previsto per l'assemblea di Montecitorio, in particolare, non risiede nell'istituto in sé, che è contestabile quanto si vuole ma che non produce necessariamente un grado di dis-rappresentatività maggiore rispetto ad altri metodi elettorali. La scarsa congruità con il dettato costituzionale risiede, piuttosto, nell'assenza di una soglia minima di voti (o di seggi, come suggerisce la Corte) da intendersi come requisito minimo per l'assegnazione dello stesso, in assenza della quale il tasso di manipolatività del sistema elettorale rischia di essere eccessivo e di porsi in violazione con il requisito dell'eguaglianza del voto e con il principio democratico¹⁵.

Com'è noto, il problema si pone astrattamente per tutti i sistemi elettorali, poiché ogni formula possiede una maggiore o minore attitudine a creare una distorsione tra la percentuale di voti conseguiti da un soggetto politico e la percentuale di seggi, benché tale attitudine sia ovviamente più elevata nelle formule maggioritarie e in quelle proporzionali con «effetti maggioritari». Per quel che concerne nello specifico l'ordinamento costituzionale italiano, fin dai primi anni Cinquanta si è sviluppato un indirizzo dottrinale, molto autorevole, secondo il quale la Costituzione italiana conterrebbe un chiaro *favor* verso i sistemi elettorali di tipo proporzionale¹⁶. La Corte costituzionale, tuttavia, si è mostrata di diverso avviso e, nelle varie occasioni nelle quali è stata chiamata a pronunciarsi, essa ha giustamente evidenziato che il principio dell'eguaglianza del voto deve essere inteso come garanzia di parità tra i cittadini, con conseguente esclusione del voto plurimo e del voto multiplo, e non già come un vincolo che assicuri la perfetta proporzionalità tra voti conseguiti e seggi parlamentari (sentenza n. 43/1961, che trova conferma anche in altre pronunce successive quali le n. 6/1963; 60/1063; 429/1995; 107/1996). Ciò posto, è però di tutta evidenza che il grado di dis-rappresentatività di un dato sistema elettorale non può superare una certa soglia, oltre la quale il principio di democraticità sarebbe eluso: detto altrimenti, occorre sempre preservare il delicato rapporto tra rappresentanza e decisione, evitando che un eccessivo sbilanciamento in favore della seconda produca un'alterazione del circuito democratico¹⁷. Sembra essere questo il caso della legge Calderoli, che consente il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi anche a soggetti politici che non raggiungano il 30% – cosa concretamente accaduta in occasione della tornata elettorale del febbraio 2013 – o che si attestino su percentuali assai inferiori. A tal proposito, è significativo che in dottrina si sia rilevato che non soltanto la «legge truffa» del 1953, ma persino la legge Acerbo del 1923 prevedeva una soglia minima di voti necessaria a far scattare il premio.

¹⁴ Su tale profilo, di recente, si veda F. SGRÒ, *Bicameralismo perfetto e scioglimento di un ramo del Parlamento: ha ancora valore la previsione costituzionale del rinnovamento di una sola Camera?*, in *Rassegna parlamentare*, 2011, n. 3, 577 ss.

¹⁵ In questo senso, ad esempio, v. A. GIGLIOTTI, *Pro e contro delle nuove leggi elettorali per la Camera e il Senato*, in *Nomos*, 2005, n. 3, 76 ss.; G. TARLI BARBIERI, *I molti vizi e le poche virtù della nuova legge elettorale*, in *Democrazia e diritto*, 2006, n. 1, 39.

¹⁶ Tesi formulata da C. LAVAGNA, *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952, n. 3, 849 ss., cui accedono altresì P. BARILE, *Corso di diritto costituzionale*, seconda edizione, Padova, CEDAM, 1964, 92 s.; G. FERRARA, *Il governo di coalizione*, Milano, Giuffrè, 1973, 52 ss. Di recente, la tesi è stata riproposta da L. CANFORA, *La trappola. Il vero volto del maggioritario*, Palermo, Sellerio, 2013, *passim*, ma in part. 68 ss., il quale lega lo scrutinio proporzionale non soltanto al canone dell'eguaglianza del voto, ma più in generale al principio democratico.

¹⁷ Si vedano, su questi temi, le riflessioni di M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Roma, Editori Riuniti, 1991, 35 ss.

Per quanto attiene al premio di maggioranza previsto per il Senato, questo si applica non già su scala nazionale, bensì a livello circoscrizionale in 17 Regioni su 20. La presente statuizione, alquanto singolare, si spiega con l'esigenza di evitare che un computo di voti realizzato a livello nazionale si ponga in violazione del principio dell'elezione del Senato su base regionale, sancito nell'art. 57 Cost. e costantemente interpretato come vincolo alla dimensione regionale delle circoscrizioni senatoriali¹⁸. Data l'articolazione del premio, non sembrano peraltro sussistere i problemi riscontrati per la Camera derivanti dall'assenza di una soglia minima per consentire l'assegnazione della quota aggiuntiva di seggi, che del resto in molti casi si attesta su poche unità. Per contro, il metodo elettivo del Senato determina effetti paradossali, poiché i premi regionali rischiamo di neutralizzarsi a vicenda, consegnando dunque un Senato senza maggioranza o – addirittura – con una maggioranza in seggi non corrispondente a quella numerica. In definitiva, se non sembra destare dubbi circa la rispondenza al requisito dell'eguaglianza del voto, il sistema elettorale del Senato difetta però di ragionevolezza, prevedendo un premio di maggioranza articolato in modo tale da ostacolare proprio il principale obiettivo dell'istituto.

5. Indicazione del «capo della forza politica» e prerogative del Presidente della Repubblica

Un ultimo accenno, infine, alla questione dell'indicazione del «capo della forza politica» e della sua presenza all'interno dei contrassegni elettorali, che ad ogni modo la Cassazione reputa manifestamente infondata e che, pertanto, non sarà oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. L'indicazione del *leader* sulla scheda è una prassi recente, che si inserisce pienamente nella tendenza ad instaurare in Italia un modello di democrazia di tipo «immediato», ma che non collima totalmente con il quadro costituzionale e con le disposizioni in materia di forma di governo, ancorate al modello parlamentare classico¹⁹. Va però tenuto presente che la legge elettorale contempla ora espressamente la figura del «capo della forza politica», che ogni soggetto politico deve designare, e che la stessa legge Calderoli sottolinea che restano ferme le prerogative del Capo dello Stato di cui all'art. 92, comma secondo, della Costituzione²⁰. La disposizione citata non pone quindi alcun vincolo al Presidente della Repubblica in relazione al potere di nomina, né tanto meno un onere può farsi discendere dall'eventuale indicazione del *leader* del partito o della coalizione nei simboli con cui si contrassegnano le liste elettorali²¹. In realtà, l'apposizione del «capo della forza politica» all'interno dei contrassegni potrebbe contribuire a conferire maggiore trasparenza alla competizione elettorale, innestando un elemento di chiarezza utile per gli elettori in ossequio al già richiamato principio del voto libero e consapevole. Scorretta, invece, potrebbe ritenersi la dizione «Presidente», che alluderebbe alla candidatura alla carica di Capo del Governo; tuttavia, la sede più opportuna per far valere una difformità di tale prassi con il quadro costituzionale sembra essere la fase di presentazione dei contrassegni.

¹⁸ In senso critico, però, v. T. MARTINES, *Artt. 56-58*, cit., 90 ss., il quale giustamente osserva che considerare la regione come mera circoscrizione elettorale non consenta di attuare il principio di cui all'art. 57, il quale per l'A. richiederebbe quanto meno un collegamento operante a livello di elettorato passivo.

¹⁹ Sulla prassi descritta, inaugurata in occasione della tornata elettorale del 2001, v. in particolare G. MAESTRI, *I simboli della discordia. Normativa e decisioni sui contrassegni dei partiti*, Milano, Giuffrè, 2012, 226 ss.

²⁰ Art. 14-bis, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

²¹ C. DELL'ACQUA, *Indicazione del premier e poteri del Quirinale*, in *Quaderni costituzionali*, 2001, n. 1, 133 ss.; G. TARLI BARBIERI, *Il premio di maggioranza e gli sviluppi della forma di governo*, in A. CHIARAMONTE - G. TARLI BARBIERI (a cura di), *Il premio di maggioranza. Origini, applicazioni e implicazioni di una peculiarità italiana*, Roma, Carocci, 2011, 140 ss.